I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 142/76 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di procedura, adottato dalla Corte di giustizia il 4 dicembre 1974, la Corte designa ogni anno i presidenti di sezione ed un primo avvocato generale ;

considerando che, ai sensi della regolamentazione attualmente in vigore, i presidenti di sezione ricevono un'indennità di funzioni ; che è opportuno concedere tale indennità anche al primo avvocato generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 [2], sono inserite con effetto dal 1° gennaio 1975 le parole « e il primo avvocato generale », dopo le parole « I presidenti di sezione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

---

[1] GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 155 dell'11. 7. 1973, pag. 8.